



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

UFFICIO I

- Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di istruzione secondaria di I
grado statali e paritari
LORO MAIL
- Ai Dirigenti
degli Uffici per gli Ambiti territoriali
della regione
LORO MAIL
- Al Sito WEB

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette la nota prot. AOODGOSV n.7885 del 9.5.2018, contenente chiarimenti sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con riguardo ai seguenti argomenti:

- Prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera;
- Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES);
- Funzionamento della commissione.

La nota sarà disponibile anche sul sito WEB di questa direzione generale.

allegato n.1: c.s.

IL DIRETTORE GENERALE
 Marco Ugo Filisetti

Dirigente: Francesca Romallo Responsabile del procedimento: Tiziana Gioacchini tel. 071/2295451 e-mail: tiziana.gioacchini@istruzione.it

201805101355

Via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 – indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it
 indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB <http://www.marche.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Dirizione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la
Regione Valle D'Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la
scuola in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la
scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento
istruzione per la Provincia di
Trento
TRENTO

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
del
primo ciclo di istruzione
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività
educative e didattiche delle scuole
paritarie del primo ciclo di
istruzione
LORO SEDI

e p.c.
Al Capo di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e
formazione

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato con la nota prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017, si forniscono ulteriori indicazioni e precisazioni in merito allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera

La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell'inglese o della lingua italiana.

Trattandosi di una unica prova, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un'unica giornata. In sede di riunione plenaria, la commissione d'esame deve:

- a) scegliere, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, quelle in base alle quali predisporre le tre tracce costruite sulla base del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l'inglese e del livello A1 per la seconda lingua;
- b) definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi;
- c) definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, quali, ad esempio, la previsione di un congruo intervallo temporale tra le due sezioni che compongono la prova stessa ed eventuali sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento;
- d) stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore.

Infine, si raccomanda che il voto espresso non sia frutto di una mera operazione aritmetica, ma che consideri nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.

Si ricorda che in presenza di candidate/i con DSA per i quali è stata prevista la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle lingue straniere.

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Funzionamento della Commissione

- a) In riferimento all'ultimo comma degli articoli 7, 8, 9 del decreto ministeriale n. 741/2017 che recita: *“Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia (...)”*, si precisa che la commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione.
- b) Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo